

ANALISI

L'Iva sugli Sms ritrova certezze

DI RAFFAELE RIZZARDI

L'agenzia delle Entrate ha messo la parola fine al lungo periodo di stravaganza normativa iniziato in occasione delle iniziative benefiche di fine 2004, in risposta alle necessità delle popolazioni del Sud-Est asiatico, colpite dallo tsunami. Varie norme di legge si sono infatti preoccupate di stabilire che gli addebiti — in qualunque forma effettuati dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia — degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva. Così la legge 28 febbraio 2005, n. 21, che aveva convertito il decreto legge 315/04, con alcune riprese in ordinanze della Protezione civile.

In più di un intervento su «Il Sole-24 Ore» abbiamo fatto notare che l'esclusione da Iva di questi aiuti consegue ai principi generali dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dalla società telefonica all'utente. Era evidente il rischio che, per il principio dell'*ubi voluit*, un interprete con scarsa conoscenza dei fondamenti di questo tributo, sarebbe giunto all'assurda conclusione che l'intervento del legislatore si era reso necessario per evitare l'assoggettamento all'imposta. Che sarebbe stata, invece, la regola generale nel silenzio di una norma specifica. Nel commento del 3 marzo avevamo paventato il rischio, per le organizzazioni dedite alla ricerca, come Telethon, che è la protagonista della risoluzione 12 agosto 2005, n. 124/E.

È ora chiaro, dopo questa puntualizzazione, che l'imposta sul valore aggiunto è estranea alle donazioni attuate con Sms o con un altro mezzo, che utilizza la linea telefonica esattamente come avviene per l'altro strumento di raccolta fondi, come quello di comunicare le proprie intenzioni benefiche a un *call center* della società di ge-

stione delle carte di credito.

La risoluzione analizza il problema Iva nei rapporti che intercorrono tra i soggetti interessati: l'utente-donatore, la società telefonica, mandataria con rappresentanza della Onlus beneficiaria della raccolta dei fondi. Le somme che vengono prelevate dalla disponibilità della ricarica telefonica o addebitate sul conto degli abbonati sono semplici movimenti di denaro, esclusi da Iva per l'articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/72, esclusi comunque per la regola generale dell'articolo 1, in quanto non remunerano un servizio reso all'utente.

Viene anche risolto il problema del servizio gratuito reso dalla società telefonica al comitato, in quanto la gestione della raccolta fondi costituisce una prestazione di servizi, che per il comma 3 dell'articolo 3 della legge Iva potrebbe essere soggetta al tributo. La risposta dell'Agenzia lo esclude, in quanto il valore delle erogazioni è di uno o due euro, quindi inferiore alle ex 50mila lire previste dalla norma come soglia di rilevanza. In realtà, il valore della prestazione della società telefonica è inferiore al valore delle singole erogazioni, in quanto il servizio prestato, se non fosse gratuito, sarebbe stato remunerato con una provvigione percentuale, come avviene nella gestione delle carte di credito, del valore quindi di pochi centesimi di euro per operazione.

È infine interessante la puntualizzazione relativa al trasferimento del credito telefonico prepagato, in quanto sul corrispettivo della ricarica la società aveva già liquidato l'Iva. In tal senso, peraltro, c'è il precedente della risoluzione 18 novembre 2002, n. 361/E, in cui si autorizzava lo storno dell'imposta, ex articolo 26 legge Iva, per la quota di ricarica utilizzata per il pagamento dei fornitori di servizi acquistati con la scheda, in quanto non costituisce il corrispettivo del servizio telefonico.

L'agenzia delle Entrate mette fine alle «stravaganze» normative

Non dimentichiamo, infine che, a differenza degli aiuti ai Paesi extra Ue, non imponibili per il luogo di consumo dei beni e dei servizi, la ricerca di Telethon è soggetta all'Iva, in quanto le Onlus non beneficiano di alcuna agevolazione per questo tributo: sarebbe stato il colmo pagare l'imposta due volte, prima nel momento della raccolta dei fondi e poi in quello del loro utilizzo.